



Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0320

DEL

18/03/2016

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. **0332** DEL **17/03/2016**

OGGETTO: Convenzione affidamento tutela legale per i giudizi TAR Molise nn. 9 - 29 -34 - 37 del 2016 e contestuale assunzione impegno di spesa. Provvedimenti

SETTORE: UFFICIO DI STAFF

SERVIZIO: AVVOCATURA PROVINCIALE

UFFICIO: Ufficio Avvocatura

DIRIGENTE: Paolo D'Anello

**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: Mariateresa D'Amico**

**DA TRASMETTERE A:
PERSONALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI
GESTIONE**

**ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:
[C] n. 1 (schema di convenzione - n. pag. totale: 3 - Ufficio Delibere)**

ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: SI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO NECESSITA DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE

CAMPOBASSO, 18/03/2016



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0332 DEL 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MARIATERESA D'AMICO

Premesso che:

la legge n. 7 aprile 2014 n. 56 ha rideterminato il sistema locale ex art. 1 commi 51 – 100 disponendo l'organizzazione e il riordino delle funzioni di competenza provinciale, rifondandolo in termini di ente territoriale di area vasta e indicando il metodo della concertazione istituzionale ai fini della ridefinizione complessiva del sistema territoriale regionale nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa;

la Regione Molise con D.G. n. 436 del 17 settembre 2014 ha disposto l'istituzione dell'Osservatorio sulla finanza territoriale anche con il ruolo di coordinamento, utile alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali, oggetto di riordino ex art. 1, comma 89 della legge Delrio, originario atto presupposto rispetto all'attività legislativa di riassetto funzionale delle competenze regionali delegate che sono rimasti solo descritti nei principi di cui alla DGR n. 759 del 31 dicembre 2014;

preso atto che ai fini della concertazione istituzionale tra Stato e Regioni è stato raggiunto l'accordo del 11 settembre 2014, con indicazione dei criteri generali di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli enti subentranti – con recepimento dello stesso a mezzo di DPCM del 26 settembre 2014 in GU n. 263 del 12. novembre 2014;

successivamente la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - *legge di stabilità anno 2015* ha prescritto gli obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti Provincia con riduzione del 50% della spesa del personale (ex art. 1 comma 421), imponendo agli enti Provincia di provvedere entro i successivi 90 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'ente è stato **imposto** di definire l'apporto organico in carico all'ente provincia e quello destinato alle procedure di mobilità *ex lege*, determinato anche in ragione della ridefinizione dei ruoli e delle funzioni dell'ente, di fatto rifondato con la legge n. 56 del 07.04.2014 cosiddetta *Delrio e sempre* di fatto superando il DPCM del 26 settembre 2014 facendo **obbligo**:

a decorrere dal 1 gennaio 2015 (v. comma 421 art. 1) di ridefinizione della dotazione organica delle Province con riduzione del 50% delle spese del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014, tenendo conto delle funzioni attribuite dalla legge Delrio;

di definire entro il 31 marzo 2015 il personale rimanente in carico alle Province e quello invece da ricollocare per effetto del trasferimento delle funzioni presso altri enti;

Atteso altresì che la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 rinviava alle modalità di trasferimento del personale di cui al DPCM 26 settembre 2014, conformemente ai **piani di riassetto organizzativo**,

economico, finanziario e patrimoniale delle Province e contestuale avvio delle procedure di assorbimento da parte delle Regioni e degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche del personale provinciale non ricollocato a seguito del riordino delle funzioni non fondamentali;

Preso atto che in adempimento degli obblighi di legge, distintamente indicati nella Delrio ex art. 1, comma 89 e ss correlato all'art. 1 comma 427 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è fatto obbligo alle Province di esercitare tutte le funzioni e sostenere la spesa dei dipendenti in attesa di essere ricollocati per effetto del processo di riordino;

Preso altresì atto che il Ministero per la semplificazione/pubblica di concerto con il Ministero Affari regionali hanno indicato (giusta Circolare del 30 gennaio 2015 n. 1) le Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni sul personale e sugli altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province, precisando in tal sede la "nozione di spesa del personale di ruolo" e individuando che la quantificazione economica del personale soprannumerario dovesse essere comunicata entro il 1 marzo 2015 con utilizzo dei dati dell'Osservatorio regionale, stimando il costo del personale soprannumerario in relazione alle seguenti funzioni: dipendenti presso CPI, personale deputato con compiti di vigilanza e di polizia provinciale, personale impegnato in altre funzioni oggetto di riordino e personale destinato al trattamento di collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016;

Dato atto che l'ente ha proceduto con DGP n. 22 del 2 marzo 2015 a indicare il taglio della spese del personale nel dato storico dell'8 aprile 2014 pari ad € 10.516.130,25 con riduzione del 50% così rideterminando il costo ad € 5.258.065;

Preso atto che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con DM del 14 settembre 2015 GU 30 settembre 2015 ha fatto obbligo agli enti di area vasta di inserire nel PMG gli elenchi dei dipendenti di cui all'art. 1 commi 423 ss. legge n. 190 del 23 dicembre 2014 indicando, altresì, in questa sede, anche i criteri di collocazione del personale in mobilità con annessa tabella di sistema di punteggio ai fini della ricollocazione del personale in esubero, con fissazione del termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del DM, poi prorogato al 15 novembre 2015;

Considerato che la Regione Molise con D.G. n. 436 del 17 settembre 2014 ha disposto l'istituzione dell'Osservatorio sulla finanza territoriale anche con il ruolo di coordinamento, utile alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali, oggetto di riordino ex art. 1, comma 89 della legge Delrio, atto presupposto rispetto all'attività legislativa di riassetto funzionale delle competenze regionali delegate solo descritte nei principi di cui alla DG n. 759 del 31 dicembre 2014;

Atteso che all'atto dell'adozione della DGP n. 141 del 14 novembre 2015 l'Osservatorio ancorché riunitosi non aveva concluso i lavori nella contestualità temporale utile ai fini degli adempimenti dovuti dalla Provincia e che era ancora in corso l'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni delegati, poi successivamente adottata;

Atteso, altresì, che in data 13 novembre 2015 presso la sala consiliare della Provincia di Campobasso si è tenuto l'incontro alla presenza del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale, del Presidente

Regionale, del Coordinatore dell'osservatorio regionale, dei rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL delle RSU e che in tal sede è stato confermato l'impegno a riacquisire le funzioni delegate, con previsione dei relativi costi congiuntamente ai costi della Polizia Provinciale operante sulle funzioni delegate nonché di acquisire il personale della cultura, rinviando per quello della biblioteca provinciale al riassetto nazionale e precisando che per l'ulteriore personale in esubero da inserire sulla PMG l'impegno regionale è volto a assorbire nei limiti della propria capacità assunzionale e a ricollocare il restante personale presso altri enti;

Considerato che questo ente ha adempiuto agli obblighi di legge già rappresentati giuste DGP nn. 141/2015 – 158/2015 nonché disposizione presidenziali nn. 121-122-123-124 e 126-127/2015;

Preso atto che quanto descritto è utile presupposto ai fini di correlare gli adempimenti dovuti per disposizione di legge, adempiuti dall'ente ed oggetto di tre distinti ed autonomi ricorsi, notificati autonomamente all'ente a cui ci si riporta con indicazione in questa sede degli estremi identificativi introdotti con garanzia di *privacy*:

- ricorso proposto da *omissis c/ Provincia di Campobasso* nonché nei confronti di *sigg.ri omissis* notificato (giusta notifica prot. n. 73 del 4 gennaio 2015) proposto innanzi al TAR Molise, iscritto al R.G. n. 9 del 2016, avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensiva della deliberazione di Giunta provinciale n. 141 del 2015 nonché di tutti gli atti preordinati, connessi, collegati e consequenziali con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta provinciale n. 158 del 2015 e agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali nn. 121-122-123-124 del 18 dicembre 2015 nonché alla disposizione presidenziale di assegnazione del personale n. 126 del 30.12.2015, con ciò avversando la procedura di mobilità *ex lege* n. 56 del 2014.

La procedura di mobilità è avversata in via preliminare per invalidità delle DGP nn. 141 e 158 del 2015 ex art. 49 TUEL; nonché per violazione della legge Delrio e del DPCM 26.09.2014 oltre che per le violazioni in materia di trasferimento di funzioni e risorse per i servizi per l'impiego legge n. 183/2014; per violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUEL e art. 19 TUPI eccesso di potere – ingiustizia manifesta – illogicità manifesta – travisamento dei fatti; eccesso di potere, erroneità ed illogicità nella determinazione del criterio di selezione dei dirigenti da assoggettare al regime di mobilità; violazione e falsa applicazione art. 3 DPCM 17.09.2015 e art. 7 comma 9 – quinquies DL 78/2015; violazione art. 42 TUEL, violazione art. 6 co. 1 TUPI, eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità manifesta della DGP 158 del 2015. Per la trattazione specifica dei punti ci si riporta agli atti del ricorso

- ricorso proposto innanzi al TAR Molise dal *sig. omissis c/ Provincia di Campobasso, Presidente della Provincia di Campobasso e sig. omissis*, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione di Giunta provinciale n. 141 del 2015; della deliberazione di Giunta provinciale n. 158 del 2015; delle disposizioni presidenziali n. 122 del 2015 e 124 del 2015; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e correlato al ricorso proposto da *omissis c/ Provincia di Campobasso* nonché nei confronti di *sigg.ri omissis* notificato (giusta notifica prot. n. 73 del 4 gennaio 2015)

La procedura di mobilità è avversata dal presente ricorrente per violazioni e falsa applicazione legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione principi di trasparenza e buon andamento; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza; violazione della legge 56/2014 e del DPCM 26.09.2014, violazione degli artt. 3 e 7 Cost. per violazione dei principi di

imparzialità, trasparenza e buon andamento; violazione dell'art. 1, co. 422 e 423 legge 190/2014, violazione e falsa applicazione della legge n. 56/2014; violazione e falsa applicazione del Dlgs 165/2001 artt. 2 e 6 violazione statuto della Provincia di Campobasso artt. 23 e 24, violazione e falsa applicazione di legge, illogicità e manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà tra atti; violazione e falsa applicazione dell'art. 42 dlgs n. 267/2000, violazione e falsa applicazione dello statuto dell'ente e del regolamento degli uffici e dei servizi. Per la trattazione specifica dei punti ci si riporta agli atti del ricorso

- ricorso proposto innanzi al TAR Molise dal sig. omissis c/ Provincia di Campobasso nonché nei confronti del sig. omissis (giusta notifica prot. n. 1085 del 14.01.2016) avente ad oggetto l'annullamento, previa suspensiva della deliberazione di Giunta provinciale n. 141 del 2015 nonché di tutti gli atti preordinati, connessi, collegati e consequenziali con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta provinciale n. 158 del 2015 e agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali nn. 121-122-123-124 del 18 dicembre 2015 e del 21.12.2015 nonché alla disposizione presidenziale di assegnazione del personale n. 126 del 30.12.2015 e della disposizione presidenziale n. 127 del 31.12.2015 con ciò avversando la procedura di mobilità ex lege n. 56 del 2014.

La procedura di mobilità è avversata dal presente ricorrente per violazioni di legge per incompetenza, eccesso di potere per violazioni degli artt. 4 e 107 d.lgs n. 267/2000 nonché per violazione della fonte statutaria dell'ente; mancata concertazione e mancata attuazione dell'osservatorio regionale; erroneità del criterio di scelta dell'anzianità nel ruolo dirigenziale in soprannumero nonché dell'errata applicazione del criterio dell'anzianità complessiva; priorità del personale in distacco/comando ad essere dichiarato in soprannumero; illogicità della DGP n. 158 del 2015 per mancata riduzione della spesa del personale. Per la trattazione specifica dei punti ci si riporta agli atti del ricorso;

Preso altresì atto del ricorso promosso nei confronti dell'ente e rubricato TAR Molise rubricato al R.G. n. 29 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi;

Preso atto che il servizio di Avvocatura provinciale ha avviato le opportune richieste di attività istruttorie ai servizi di competenza che sono in via di acquisizione e che occorre determinarsi in ordine alla costituzione in giudizio dell'ente;

Preso atto che a questo servizio di avvocatura è stata comunicato il Decreto REG. Prov. Cau. n. 11/2016 relativo al pronunciamento cautelare R.G. n. 9 del 2016, reso *inaudita altera parte* in cui viene respinta l'istanza cautelare e viene fissata la trattazione collegiale al 10 febbraio 2016;

Preso atto della volontà espressa dall'ente di costituirsi in tutti i giudizi proposti nei confronti dell'ente così avversando la procedura di mobilità avviata dall'ante e preso altresì atto dell'affidamento in atti disposto al Ch.rmo Prof. Avv. Vincenzo Colalillo per tutti i giudizio nell'incipit indicati;

Ritenuto di dover procedere agli atti approvazione della convenzione e di contestuale assunzione dell'impegno di spesa

Viste le seguenti fonti normative

Legge n. 241 del 1990
Dlgs n. 267/2000
Dlgs n. 165/2001
legge 56/2014

DPCM 26.09.2014

art. 1, co. 422 e 423 legge 190/2014

Circolare del 30 gennaio 2015 n. 1 del Ministero per la semplificazione/pubblica di concerto con il Ministero Affari regionali hanno indicato

DM del 14 settembre 2015 GU 30 settembre 2015

l'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990

l'art. 7 DPR n. 62 del 2013

D.M. 55 del 10 marzo 2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247

LETTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento dell'Avvocatura artt. 4 - 5

P R O P O N E

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di procedere all'approvazione della convenzione con il professionista avvocato Ch.rmo Prof. Avv. Vincenzo Colalillo C.F : VCN CLL 46M03 A930U, avente ad oggetto il conferito dell'incarico di rappresentare, difendere l'ente nelle seguenti vertenze giudiziali conferite giuste disposizioni in atti:
 - TAR Molise rubricato al R.G. n. 9 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015 unitamente agli altri atti presupposti, conseguenti e connessi inclusa la D.G.P. n. 158/2015;
 - TAR Molise rubricato al R.G. n. 37 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti D.G.P. n. 141 del 2015 unitamente agli altri atti presupposti, conseguenti e connessi inclusa la D.G.P. n. 158/2015 nonché gli atti di conferimento incarichi dirigenziali nn. 121 - 122 -123-124 del 2015 nonché la disposizione presidenziale n. 126 del 2015;
 - TAR Molise rubricato al R.G. n. 34 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015; D.G.P. n. 158/2015; nonché la disposizione presidenziale n. 122 del 2015 e n. 124 del 2015; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
 - TAR Molise rubricato al R.G. n. 29 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi;
- 3) di disporre che il servizio contabile dell'ente provveda ad impegnare la somma complessiva di € 15.224,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 13650 – intervento n. 1010903 anno 2016 ai fini di acquisire la disponibilità complessiva necessaria alla convenzione riferita ai giudizi TAR Molise indicati al punto 2) della presente proposta.

Campobasso, 17/03/2016

**Il Responsabile del Procedimento
(Mariateresa D'Amico)**



CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE

Tra il Segretario Generale dr. Paolo D'Anello, in qualità preposto al Servizio Avvocatura dell'ente, per la carica domiciliata presso la sede della Provincia di Campobasso, in Campobasso, alla Via Roma, 47 (CF. 00139600704), in adempimento del provvedimento giuntale n. 103 del 26 giugno 2015(d'ora in poi denominato CLIENTE)

e

il Ch.rmo Prof. Avv. Vincenzo Colalillo C.F : VCN CLL 46M03 A930U, nato a Bojano il 03.08.1946 dello studio legale associato "Vincenzo Colalillo ed altri" società di professionisti P.IVA OO868980947 del Foro di Isernia, con studio in Campobasso alla via Umberto I n. 43, pec: v.colalillo@giuffre.pec.it con polizza assicurativa n. 065492102 della Compagnia Allianz S.p.A. con incarico conferito di rappresentare, difendere l'ente nelle seguenti vertenze giudiziali conferite:

1. TAR Molise rubricato al R.G. n. 9 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015 unitamente agli altri atti presupposti, conseguenti e connessi inclusa la D.G.P. n. 158/2015;
2. TAR Molise rubricato al R.G. n. 37 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti D.G.P. n. 141 del 2015 unitamente agli altri atti presupposti, conseguenti e connessi inclusa la D.G.P. n. 158/2015 nonché gli atti di conferimento incarichi dirigenziali nn. 121 – 122 -123-124 del 2015 nonché la disposizione presidenziale n. 126 del 2015;
3. TAR Molise rubricato al R.G. n. 34 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015; D.G.P. n. 158/2015; nonché la disposizione presidenziale n. 122 del 2015 e n. 124 del 2015; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
4. TAR Molise rubricato al R.G. n. 29 del 2016 avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento D.G.P. n. 141 del 2015 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Conferimento e oggetto dell'incarico

Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di cui in premessa, conferendogli ogni più ampia facoltà, compresa quella di eleggere domicilio e farsi sostituire, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio.

1. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia.
2. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
3. L'incarico ha ad oggetto l'assistenza e la difesa giudiziale, civile, amministrativa, giuslavoristica che viene fornita mediante lo studio della pratica, la predisposizione di eventuale istruttoria, ai fini della verifica delle ragioni del ricorrente e dell'opportunità di resistere o meno in giudizio, nonché dell'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni. In ogni caso, il professionista è tenuto a presentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione

tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi e si impegna a relazionare, anche sinteticamente, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. L'Amministrazione metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in suo possesso e rilevante per la definizione della controversia e/o instaurazione del giudizio. All'affidamento dell'incarico, il professionista riceverà copia degli atti, salvo che per necessità, non debba acquisire l'originale.

Art. 2 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente in complessive € 12.000,00 oltre agli oneri dovuti per legge secondo il regime di fiscalità dichiarato dal professionista di tipo ordinario, da intendersi comprensivo di tutti i giudizi in epigrafe indicati. Si precisa che il costo complessivo indicato rappresenta la sommatoria del costo dei quattro giudizi TAR Molise affidati ed indicati in epigrafe così determinando che il costo per ciascuna causa è di € 3.000,00 oltre agli oneri dovuti per legge secondo il regime di fiscalità dichiarato dal professionista di tipo ordinario.

Art. 3 Termini di corresponsione del compenso

1. L'avvocato si impegna ad emettere la richiesta di pagamento/fattura per ciascun giudizio di cui alle rubricazione TAR Molise R.G. nn. 9, 34, 37, 39 del 2016 per il 50% in acconto all'atto del deposito della memoria di costituzione per singolo giudizio ed il restante 50% a saldo a conclusione del giudizio stesso;
2. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato il compenso come sopra indicato (competenze, spese di studio, anticipazioni, cnpa e iva) indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese legali e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte.
3. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 4 Durata

L'incarico di patrocinio decorre dalla data dell'affidamento dell'incarico tramite disposizione presidenziale e rilascio della procura *ad litem* convalidata. La durata dell'incarico, riferito a tutto il contenzioso affidato, è correlata alla conclusione dei giudizi.

Art. 5 Revoca e rinuncia al mandato

Il Cliente può revocare il mandato conferito, in ogni circostanza e per qualsivoglia motivazione. L'Avvocato ha diritto di rinunciare al mandato, salvo l'obbligo di preavviso come previsto dal codice deontologico¹.

Art. 6 Condizioni di incompatibilità

Il professionista incaricato dichiara, in virtù dell'art. 37 del Codice deontologico forense, di impegnarsi ad esercitare il mandato nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo, dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con l'attuale amministrazione e che non sussiste incompatibilità con l'incarico accettato, in merito alle vicende ed al contenzioso attualmente in essere nei confronti della Provincia, né sussiste conflitto con gli interessi di un proprio assistito. L'Amministrazione ha facoltà di

¹ Ai sensi dell'art. 32 cod. deont. "L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicarne la difesa". L'avvocato, quindi, ha sempre diritto di rinunciare al mandato, salvo l'obbligo di preavviso. Per tale ragione, non si reputa opportuno prevedere un clausola che consenta all'avvocato di rinunciare al mandato in caso di mancato pagamento.

2/4

risolvere il contratto in presenza di situazioni di incompatibilità. L'Avvocato si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente al Cliente l'insorgere di ciascuna delle incompatibilità citate al precedente punto.

Art. 7 Registrazione e spese

La presente convenzione è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del DPR n.131 del 1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. In caso di registrazione, le spese sono a carico di chi chiede la formalità.

Art. 8 Trattamento dei dati

Il professionista dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali, l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria.

Campobasso, il

Firma del Cliente

Firma degli Avvocati

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1;
- art. 2;
- art. 4, nel quale si prevede che, in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.
- art. 5 nel quale si prevede la possibilità di revocare il mandato.
- art. 6 nel quale si prevedono le situazioni di incompatibilità e la conseguente causa di risoluzione del contratto.

Firma del Cliente

.....

Firma degli Avvocati

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia

Firma del Cliente

.....

3/1



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

IL DIRIGENTE PAOLO D'ANELLO

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 0332 del 17/03/2016 a
firma del Responsabile del Procedimento Mariateresa D'Amico
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 0332 del 17/03/2016
a firma del Responsabile del Procedimento Mariateresa D'Amico

Campobasso, 18/03/2016


**Il Dirigente
(Paolo D'Anello)**



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROPOSTA DI
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 0332 DEL 17/03/2016

ATTI DA ALLEGARE ALLA DETERMINAZIONE N. 320 DEL 18 - 03 - 2016
- Parte Integrante -

Alla presente proposta di determinazione dirigenziale sono stati allegati n. **1** documenti per un totale di pagine **3**.

I citati documenti allegati hanno la seguente descrizione:

schema di convenzione

Gli stessi documenti saranno consegnati a:

Ufficio Delibere

Campobasso, 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Mariateresa D'Amico)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 0320 DEL 18/03/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione dirigenziale n. **0320** del **18/03/2016** con oggetto **Convenzione affidamento tutela legale per i giudizi TAR Molise nn. 9 - 29 -34 - 37 del 2016 e contestuale assunzione impegno di spesa. Provvedimenti;**

Visti i seguenti riferimenti contabili:

Impegno/Accertamento	Data	Intervento/Risorsa	Capitolo	Importo
(Imp) 3/preimpegno	21/03/2016	(Int) 01.11.1.103	13650	15.224,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00
si esprime visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE.**

Annotazioni:

Campobasso, 30/03/2016

IL DIRIGENTE

*** Angelo Fratangelo**

* Estratto del documento informatico firmato digitalmente il **30/03/2016** ai sensi del D.Lgs. n.10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile negli archivi informatici della Provincia di Campobasso



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 0320 DEL 18/03/2016

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **0320** del **18/03/2016** con oggetto **Convenzione affidamento tutela legale per i giudizi TAR Molise nn. 9 - 29 -34 - 37 del 2016 e contestuale assunzione impegno di spesa. Provvedimenti** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 01/04/2016

**IL RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE ED ORGANI COLLEGIALI**